COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.4.2021
COM(2021) 180 final

2021/0096 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti su determinate questioni amministrative e inerenti al personale della Comunità dei trasporti

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale istituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT") in riferimento alla prevista adozione, da parte del comitato direttivo regionale, di decisioni su una serie di questioni amministrative: 1) rimborso di spese sostenute da persone esterne al segretariato permanente della Comunità dei trasporti invitate a partecipare a riunioni di quest'ultima, 2) rimborso delle spese di viaggio e di trasloco del personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti in occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dal servizio e 3) contributo della Comunità dei trasporti all'assicurazione malattia, disoccupazione, pensione e invalidità per il personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

L'Unione europea è parte del TCT, che è stato applicato in via provvisoria dal 2017 ed è entrato in vigore il 1º maggio 2019[1].

2.2. Il comitato direttivo regionale

L'articolo 24 del TCT istituisce il comitato direttivo regionale, che è responsabile della gestione del TCT e ne assicura la corretta attuazione. A tal fine il comitato emana raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal TCT. In particolare il comitato direttivo regionale:

a) prepara il lavoro del consiglio ministeriale;

b) decide in merito all'istituzione di comitati tecnici;

c) emana raccomandazioni e adotta decisioni in conformità del TCT;

d) per quanto riguarda atti dell'UE recentemente adottati, prende i provvedimenti opportuni, specialmente mediante la revisione dell'allegato I del TCT;

e) nomina il direttore del segretariato permanente previa consultazione del consiglio ministeriale;

f) può designare uno o più vicedirettori del segretariato permanente;

g) stabilisce il regolamento del segretariato permanente;

h) può riesaminare, mediante decisione, il livello dei contributi al bilancio;

i) adotta il bilancio annuale della Comunità dei trasporti;

j) adotta una decisione in cui specifica la procedura per l'esecuzione del bilancio, la presentazione e l'audit dei conti e l'ispezione;

k) prende decisioni sulle controversie sottoposte dalle parti contraenti;

l) stabilisce principi generali in materia di accesso ai documenti, in relazione ai documenti in possesso degli organismi istituiti dal TCT o in virtù dello stesso;

[1] Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1).

m) adotta relazioni annuali, che sottopone al consiglio ministeriale, sull'attuazione della rete globale;

n) in relazione a taluni atti dell'Unione, stabilisce limiti temporali e modalità di recepimento per le parti dell'Europa sudorientale.

2.3. Gli atti previsti del comitato direttivo regionale

Il comitato direttivo regionale sarà chiamato ad adottare decisioni 1) sul rimborso di spese sostenute da persone esterne al segretariato permanente della Comunità dei trasporti invitate a partecipare a riunioni di quest'ultima, 2) sul rimborso delle spese di viaggio e di trasloco del personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti in occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dal servizio e 3) sul contributo della Comunità dei trasporti all'assicurazione malattia, disoccupazione, pensione e invalidità per il personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti.

Le decisioni previste vincoleranno le parti in forza dell'articolo 25, paragrafo 1, del TCT.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

L'adozione di tali decisioni da parte del comitato direttivo regionale è necessaria ai fini dell'attuazione del TCT e della corretta gestione del segretariato permanente. Poiché l'Unione è parte del TCT, è necessario definire la posizione dell'Unione.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"[2].

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato direttivo regionale è un organo istituito da un accordo, ossia dal TCT.

Gli atti che il comitato direttivo regionale è chiamato ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Conformemente all'articolo 30 del TCT, il comitato direttivo regionale ha il potere di stabilire il regolamento del segretariato permanente, in particolare per quanto concerne le condizioni di lavoro del personale del segretariato. A norma dell'articolo 35 del TCT, il comitato direttivo ha il potere di adottare decisioni in cui specifica la procedura per l'esecuzione del bilancio. Per loro stessa natura e in base al diritto internazionale che disciplina il comitato direttivo regionale, tali atti contengono elementi che incidono sulla

[2] Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

posizione giuridica delle parti del TCT e quindi anche dell'Unione. Si deve pertanto considerare che essi abbiano effetti giuridici.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale del TCT.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

Gli atti previsti sono necessari per il corretto funzionamento del TCT. Il TCT ha a sua volta finalità e parti costitutive riguardanti i settori del trasporto su strada, ferroviario e per vie navigabili interne, che sono modi di trasporto contemplati dall'articolo 91, TFUE, nonché il settore della navigazione marittima, contemplato dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE. Data la sua natura orizzontale, l'atto previsto contempla pertanto tutti questi aspetti.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 91 e articolo 100, paragrafo 2, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91 e dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del TCT, le decisioni del comitato direttivo regionale sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2021/0096 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti su determinate questioni amministrative e inerenti al personale della Comunità dei trasporti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione (UE) 2019/392 del Consiglio[3] l'Unione ha concluso il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT"), che è entrato in vigore il 1º maggio 2019.

(2) A norma dell'articolo 24 del TCT, il comitato direttivo regionale è stato istituito per la gestione e la corretta attuazione del TCT. Ai sensi dell'articolo 30 e dell'articolo 35 del TCT, il comitato direttivo regionale è chiamato ad adottare norme concernenti le condizioni di lavoro del personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti, nonché l'esecuzione del bilancio.

(3) Nella riunione del maggio 2021, il comitato direttivo regionale è chiamato ad adottare decisioni sul rimborso di spese sostenute da persone esterne al segretariato permanente della Comunità dei trasporti invitate a partecipare a riunioni di quest'ultima; sul rimborso delle spese di viaggio e di trasloco del personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti in occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dal servizio; e sul contributo della Comunità dei trasporti all'assicurazione malattia, disoccupazione, pensione e invalidità per il personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti. Qualora dette questioni non siano trattate nel corso della riunione, l'adozione di tali decisioni sarà programmata per la riunione successiva.

(4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale, poiché tali decisioni sono necessarie per il buon funzionamento del segretariato permanente della Comunità dei trasporti e saranno vincolanti nei confronti dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale istituito dal trattato che istituisce la Comunità dei trasporti per quanto riguarda l'adozione del regolamento relativo al rimborso di spese sostenute da persone esterne al segretariato

[3] Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1).

permanente della Comunità dei trasporti invitate a partecipare a riunioni di quest'ultima; al rimborso delle spese di viaggio e di trasloco del personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti in occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dal servizio; e al contributo della Comunità dei trasporti all'assicurazione malattia, disoccupazione, pensione e invalidità per il personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti, si basa sui corrispondenti progetti di decisione del comitato direttivo regionale acclusi alla presente decisione.

Modifiche minori di tali progetti di decisione possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione nel comitato direttivo regionale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente